

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, GARAVAGLIA, CACCIA, MANNINO CALOGERO,
ASTORI, CARDINALE**

Presentata il 16 luglio 1987

Immissione in ruolo mediante concorso per titoli integrati da una prova pratica di idoneità degli infermieri degli ospedali psichiatrici dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 9 ottobre 1970, n. 740, all'articolo 53, per ovviare in tempi brevi all'esigenza di mettere a disposizione dei centri clinici e degli ospedali psichiatrici giudiziari infermieri diplomati per assicurare una più adeguata assistenza parasanitaria alla popolazione carceraria, concesse ai direttori dei centri clinici e degli ospedali psichiatrici giudiziari, previa autorizzazione sul numero del personale da assumere del Ministero di grazia e giustizia, di assumere il suddetto personale infermieristico con remunerazione a « compenso orario con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo ».

Gli infermieri con remunerazione a compenso orario hanno tutti dato buona prova, il fatto stesso di essere stati assunti in sede locale ha consentito una oculata selezione ed ha determinato un rapporto particolarmente importante data la funzione da essi svolta.

Inoltre il Ministero lamenta una carenza di personale parasanitario ed appare dunque un danno per la stessa amministrazione il perdurare di codesta situazione.

Per rispondere ad esigenze di equità verso i dipendenti statali e per contribuire al buon funzionamento delle amministrazioni il Ministero di grazia e giustizia ha indetto per varie volte pubblici

concorsi senza riuscire a sanare la situazione di precariato esistente.

Ritengono i proponenti che il personale assunto ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 740 del 1970 venga assunto in ruolo mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneità, e che titolo essenziale sia quello di essere

in servizio al momento della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e che il servizio prestato come precario venga riconosciuto dopo il passaggio nel ruolo degli operai specializzati con mansioni di infermiere ai fini pensionistici e della progressione in carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla copertura dei posti di operaio specializzato con mansioni di infermiere addetto alla cura dei detenuti o internati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, centri clinici, case per minorati psichici, dell'amministrazione penitenziaria, occupati attualmente da personale non di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità, riservato agli infermieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2.

1. I vincitori di concorso, dopo il passaggio nel ruolo degli operai specializzati con mansioni di infermieri, e tutti coloro che sono nel ruolo degli operai specializzati, con mansioni di infermiere, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, possono riscattare, tramite richiesta scritta al Ministero di grazia e giustizia, il servizio prestato ai sensi dell'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740. Le modalità di riscatto sono dettate dalle vigenti disposizioni in materia e tale periodo riscattato ha valore sia ai fini pensionistici sia ai fini della progressione in carriera.